

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 22.05.2012

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29.11.2013

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 05.03.2019

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati in una relazione presentata annualmente al Consiglio comunale, anche nell'ambito del rendiconto di gestione dell'anno di riferimento.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Lovere, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nel periodo **dal 01 aprile al 31 ottobre** di ogni anno fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2019).

Art. 3
Soggetto passivo e ruolo del gestore della struttura ricettiva

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta residente anagraficamente nel Comune di Lovere.
2. Al gestore della struttura presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta vengono attribuite le funzioni di riscossione del tributo e tutti gli adempimenti espressamente previsti dal presente regolamento.
3. Il Comune di Lovere, per spese poste a carico del proprio bilancio riconducibili a pernottamenti presso strutture ricettive del territorio, non acquisisce la "soggettività passiva" del tributo *(comma introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2013).*

Art. 4
Misura dell'imposta

1. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

4. Il pagamento della presente imposta deve essere effettuato con arrotondamento dell'importo complessivo da versare all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se è superiore a detto importo.

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti diversamente abili e relativo accompagnatore. L'Organo Esecutivo provvederà ad individuare compiutamente, con apposito atto deliberativo, i soggetti che potranno usufruire di tale agevolazione.

Art. 6 Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Lovere sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà presentare apposite dichiarazioni nel rispetto delle seguenti scadenze:
 - entro il 31 luglio di ciascun anno rendicontazione dell'imposta di soggiorno relativa ai mesi di aprile, maggio, e giugno;
 - entro il 30 novembre di ciascun anno rendicontazione dell'imposta di soggiorno relativa ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.
3. Le dichiarazioni dovranno contenere il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo oggetto d'imposta, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarate tutte le informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
4. Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse al Comune secondo le modalità stabilite dal Funzionario Responsabile di cui all'art. 14.

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05.03.2019)

Art. 7 Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il **30 novembre** di ciascun anno, nei modi seguenti:
 - a) mediante pagamento tramite il sistema bancario (bonifico bancario, versamento diretto alla Tesoreria comunale, pagamento tramite il sistema POS - bancomat);
 - b) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Lovere;
 - c) mediante altre forme di pagamento all'uopo attivate dall'Amministrazione comunale;
 - d) mediante il modello F24 (comma introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2013).

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05.03.2019)

Art. 8
Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 , commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, ivi comprese informazioni infra-periodiche circa l'andamento dei pernottamenti e delle riscossioni.

Art. 9
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni contenute nel seguente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, e per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 6 del presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi *dell'art. 7 bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi *dell'art. 7 bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10
Importi minimi per i versamenti

1. Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, si rilevi antieconomico rispetto alle spese da sostenere dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione.

Art. 11
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Art. 12
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di maggior versamento dell'imposta di soggiorno rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante l'utilizzo dell'istituto della compensazione secondo quanto disposto dal vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate. In ogni caso gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 13
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Art. 14
Funzionario Responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, ivi compresa l'adozione della modulistica, e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno 2012, in relazione al periodo di imposizione previsto dall'art. 2, comma 3.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n. 296 e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Lovere.

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2	Istituzione e presupposto dell'imposta	pag. 1
Art. 3	Soggetto passivo e ruolo del gestore della struttura ricettiva	pag. 1
Art. 4	Misura dell'imposta	pag. 1
Art. 5	Esenzioni	pag. 2
Art. 6	Obblighi di dichiarazione	pag. 2
Art. 7	Versamenti	pag. 2
Art. 8	Disposizioni in materia di accertamento	pag. 3
Art. 9	Sanzioni	pag. 3
Art. 10	Importi minimi per versamenti	pag. 3
Art. 11	Riscossione coattiva	pag. 3
Art. 12	Rimborsi	pag. 4
Art. 13	Contenzioso	pag. 4
Art. 14	Funzionario Responsabile dell'imposta	pag. 4
Art. 15	Disposizioni transitorie finali	pag. 4

